

Pensione di Cittadinanza, un flop?!? Importi modesti nella maggior parte dei casi accolti

La concorrenza di altre prestazioni di sostegno al reddito determina l'erogazione di un importo ridotto per meno del 70% dei casi

I dati illustrati dal Ministero del Lavoro in occasione di un interrogazione parlamentare confermano lo scetticismo sull'efficacia del provvedimento che ha introdotto nel nostro sistema socio-assistenziale la pensione di cittadinanza (PdC).

A quattro mesi dall'entrata in vigore, su circa **100.000 domande accolte solo 890 superano l'importo di € 780,00** e circa i 2/3 delle stesse non supera l'importo di € 200,00. Ricordiamo che la PdC è una nuova prestazione sociale introdotta con il D.L. n. 4/2019, che riconosce il beneficio esclusivamente ai nuclei familiari composti da soggetti con età pari o superiore a 67 anni e in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al reddito di cittadinanza. In sede di conversione in legge del D.L. n. 4/2019 è stata **estesa la possibilità di richiedere la PdC** anche per quei nuclei familiari con la compresenza di componenti di età pari o superiore a 67 anni e di **persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza**, anche se di età inferiore al limite indicato. Secondo i tecnici del Ministero, il dato negativo è dovuto alla concorrenza di altre prestazioni di sostegno al reddito previste per i nuclei composti da persone anziane (es. maggiorazioni sociali) che determinano la significativa riduzione di importo della PdC, vanificando così le intenzioni di contrasto alla povertà propagandate a più riprese dal governo gialloverde.

Ricordiamo che l'**importo teoricamente spettante della prestazione** è pari a € **630 mensili** (€ 882 euro per la coppia di coniugi) per la quota legata ai **requisiti reddituali/patrimoniali** e ad un massimo di ulteriori **€ 150 mensili** per la quota destinata al **pagamento del canone di affitto o del mutuo** per l'acquisto della prima casa, per un totale massimo di € 780 (€ 1032 per la coppia). Da tale cifra occorre però, come già detto, **detrarre gli importi di altre prestazioni** che lo stato riconosce alle famiglie anziane sprovviste di redditi, quali l'Assegno Sociale e le maggiorazioni sulle pensioni.

In questo numero:

Pensione di Cittadinanza: Importi modesti nella maggior parte dei casi accolti,

INCA: Comportamento da attuare nel caso di malattia contratta in ferie,

INPS: Chiarimento sulla rilevanza dei redditi da prestazioni familiari ai fini ANF,

INCA: validità della patente di guida come documento di riconoscimento ai fini amministrativi,

Ministero del Lavoro: pubblicato il decreto "vittime gravi infortuni",

INCA: un interessante sentenza favorevole in tema di attestazione dello stato di disoccupazione finalizzata al riconoscimento dell'APE sociale,

INPS: Simulatore di calcolo dell'importo del riscatto di laurea,

INCA: valutazioni sul Contratto di Espansione con accompagnamento alla pensione,

INAIL: schede informative su tumori professionali e ipoacusia da rumore.

Immigrazione:

Le sezioni di NI sull'immigrazione è momentaneamente sospesa.

Il Mlps ammette l'inefficacia della pensione di cittadinanza nell'azione di contrasto alla povertà. Solo una percentuale irrisoria dei richiedenti ha ottenuto la liquidazione della prestazione con importi significativi

Questo combinato normativo ha così determinato un risultato deludente.

Su un totale di **101.674 domande accolte da INPS il risultato è quello riportato in tabella:**

Importo della PdC	PdC accolte da INPS	%
Fino a € 50,00	15.148	14,89
da € 50,00 a € 100,00	31.426	30,90
da € 101,00 a € 200,00	21.108	20,76
da € 201,00 a € 400,00	17.579	17,29
da € 401,00 a € 780,00	15.514	15,26
Oltre € 780,00	890	0,88

INCA: Comportamento da attuare nel caso di malattia contratta in ferie

In vista dei periodi di vacanza ormai prossimi e tanto attesi per molti lavoratori, abbiamo ritenuto utile fornire un breve riepilogo relativo a quello che succede **se un lavoratore si ammala durante il periodo di ferie**. Infatti, la malattia può sospendere le ferie ed evitare così che il lavoratore perda queste giornate, ma affinché questo avvenga devono verificarsi precise e ben determinate circostanze e **il lavoratore deve rispettare precisi adempimenti**.

In primo luogo bisogna ricordare come secondo la Corte Costituzionale **sospendono le ferie solo gli eventi morbosi di una certa gravità che non permettono al lavoratore di recuperare le energie psico-fisiche**, come dovrebbe avvenire durante il periodo feriale, sono quindi esclusi eventi lievi che non obbligano il lavoratore a un periodo di degenza bloccato a letto o in ospedale.

Inoltre è necessario che il lavoratore metta in moto la procedura seguendone tutti gli adempimenti previsti e di seguito riepilogati:

- in primo luogo consultare il medico che compilerà e trasmetterà il certificato di malattia all'INPS secondo le normali modalità. L'INPS a sua volta comunicherà la prognosi al datore di lavoro dell'assicurato.
- Il lavoratore dovrà quindi, fino alla fine dei giorni prescritti, rendersi reperibile al proprio domicilio per l'eventuale controllo: va prestata quindi la **massima attenzione nel comunicare l'esatto indirizzo soprattutto durante le ferie** se ci si trova in albergo, campeggio o comunque a un domicilio diverso dalla residenza abituale. Infatti, se la visita da parte del medico di controllo andasse a vuoto il lavoratore perderebbe il diritto all'indennità di malattia.
- Se il lavoratore si ammala all'estero la questione si fa più complessa e varia a seconda del paese in cui si trova:**
 - Se si tratta di un paese della **Comunità Europea**, il lavoratore deve rivolgersi a un medico privato, farsi rilasciare il certificato di malattia e provvedere lui stesso all'invio all'INPS e al proprio datore di lavoro entro due giorni dal rilascio, oppure recarsi al Servizio Sanitario del paese e in questo caso saranno i loro uffici a trasmettere il

certificato in via telematica.

- Se invece si tratta di paesi extracomunitari o non legati all'Italia da convenzioni di sicurezza sociale, il certificato, prima di essere trasmesso a cura del lavoratore all'INPS e al datore di lavoro, dovrà essere tradotto e legalizzato dal consolato o dall'ambasciata italiana.

Infine, una volta riconosciuto il diritto alla malattia insorta durante le ferie, il lavoratore si dovrà accordare con il datore di lavoro in merito all'utilizzo dei giorni di ferie così risparmiati.

INPS: Chiarimento sulla rilevanza dei redditi da prestazioni familiari ai fini ANF

L'INPS ha emanato il [msg. 2767 del 18/07/2019](#) con il quale fornisce indicazioni e chiarimenti in relazione alla computabilità o meno di alcune prestazioni a sostegno della famiglia, sia ai fini del riconoscimento del diritto all'ANF che della determinazione della relativa misura.

Le prestazioni richiamate sono:

- il **Premio alla nascita** di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, (gli 800 euro per la nascita o adozione)
- l'**Assegno di natalità** (c.d. bonus bebè)

Secondo l'ufficio legale dell'Istituto tali prestazioni pur non potendosi qualificare come trattamenti di famiglia, che ai sensi della speciale normativa di cui all'articolo 2 della legge n. 153/1988 non si computano nel reddito a tal fine rilevante, **sono comunque esclusi dalla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non sono da considerare ai fini della verifica del requisito reddituale valido per il diritto e la misura dell'ANF**.

Il messaggio tratta infine i particolari benefici attribuiti dal legislatore provinciale e regionale della Regione autonoma Trentino Alto Adige: Reddito di Garanzia, Contributo famiglie numerose e Assegno regionale per il nucleo familiare. Tutti e tre possono essere catalogati tra i cosiddetti redditi esenti e, quindi come tali andranno considerati ai fini del diritto e della misura dell'Assegno Nucleo Familiare. (p.s. Questa ultima indicazione sembra smentita dalla news pubblicata sulla home page del sito INPS, ma da nostri ulteriori approfondimenti abbiamo verificato che sia esatta l'indicazione di indicare tali redditi)

INCA: validità della patente di guida come documento di riconoscimento ai fini amministrativi

A seguito di un contenzioso sviluppatosi tra una nostra sede provinciale e una sede territoriale INPS, circa la **validità della patente di guida utile come documento di riconoscimento**, riteniamo opportuno fornire indicazioni operative per supportare i territori nel caso che le questioni sollevate si dovessero riproporre. Secondo la sede INPS, la nuova patente non era da considerarsi equiparabile alla carta di

Motorizzazione Civile e non, come in passato, dalla Prefettura. Un nostro approfondimento, ha smentito tale tesi e **confermato invece l'equipollenza della patente alla carta d'identità** quale valido documento di riconoscimento. Lo dispone infatti il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. La patente può essere utilizzata in sostituzione della carta d'identità e tale dubbio è stato **chiarito da una circolare specifica del Ministero dell'Interno**, la n. M/2413/8 del 14.03.2000 con la quale si conferma che la patente di guida possiede tutti i requisiti previsti dalla legge per identificare un cittadino italiano. Si tratta infatti di un documento di riconoscimento completo contenente tutte le norme necessarie anche nel caso in cui il suo formato sia di tipo plastificato. Inoltre viene tuttora rilasciata da un'Amministrazione dello Stato: la Motorizzazione Civile, difatti, altro non è che il termine riduttivo con cui si indica una delle Direzioni Generali nelle quali si articola il Dipartimento per i trasporti terrestri istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ministero del Lavoro: pubblicato il decreto "vittime gravi infortuni"

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il [Decreto Ministeriale n. 51 del 15 maggio 2019](#), contenete gli importi del **Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro**, istituito la Legge Finanziaria 2007, con lo scopo di fornire un tempestivo supporto ai familiari **dei lavoratori, assicurati e non, vittime di gravi infortuni**.

Le prestazioni sono erogate esclusivamente per infortuni che abbiano comportato il **decesso del lavoratore**. Sono quindi esclusi sia le malattie professionali che gli infortuni avvenuti precedentemente al 1° gennaio 2007 con decesso successivo a quella data. Le risorse destinate dal Ministero a questo fondo, vengono erogate ai soggetti beneficiari in forma di **"sussidio una tantum" aggiuntivo all' eventuale somma erogata dall'INAIL, a titolo di rendita ai superstiti**.

I soggetti beneficiari del fondo sono solo i seguenti familiari dei lavoratori deceduti:

- coniuge;
- figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi fino al 18° anno di età; fino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore o professionale; fino al 26° anno d'età se studenti universitari; in caso di maggiorenni inabili finché dura l'inabilità.

In mancanza di coniugi o figli:

- genitori: naturali o adottivi se a carico del lavoratore deceduto;
- fratelli e sorelle se a carico o conviventi con il lavoratore deceduto.

Il compito dell'erogazione dei fondi è attribuito all'INAIL, previo trasferimento delle risorse da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per gli **eventi** verificatesi **tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019**, l'importo della prestazione è determinato secondo le seguenti tipologie distinte per numerosità del nucleo familiare:

Tipologia	Num. Superstiti	Importi per Nucleo
A	1	€ 3.700,00
B	2	€ 6.700,00
C	3	€ 9.700,00
D	magg. di 3	€ 14.200,00

Da ultimo giova ricordare che l'accesso al fondo è previsto anche agli eredi di soggetti vittime di infortuni mortali non assicurati all'INAIL.

INCA: un interessante sentenza favorevole in tema di attestazione dello stato di disoccupazione finalizzata al riconoscimento dell'APE sociale

Riteniamo utile condividere con le strutture **l'esito positivo di un ricorso giudiziario**, attivato dall'INCA di Milano, concernente **la tipologia di documentazione sufficiente a dimostrare lo stato di disoccupazione involontaria nel caso di una domanda di APE Sociale**.

INPS aveva respinto una domanda di certificazione dei requisiti per ottenere la prestazione con la motivazione: *"...respinta per mancata allegazione della lettera di licenziamento"*.

Il lavoratore, che aveva smarrito la lettera di licenziamento risalente al 2007, nel ricorso amministrativo aveva fornito la prova per dimostrare non solo lo stato di disoccupazione involontaria, ma anche la riconducibilità della cessazione del rapporto di lavoro a licenziamento per riduzione del personale, allegando la ricevuta della domanda di iscrizione alle liste di mobilità.

Il Giudice del lavoro ha sposato tale tesi, fondando la sua decisione sul fatto che **la norma richiede soltanto che lo stato di disoccupazione derivi da cessazione del rapporto di lavoro per determinati motivi, tra cui il licenziamento anche collettivo, e deve quindi ritenersi che tale condizione non debba essere necessariamente dimostrata mediante la lettera di licenziamento**.

Nel caso di necessità è possibile fornire ai territori copia della sentenza.

INPS: Simulatore di calcolo dell'importo del riscatto di laurea

L'Inps comunica che sul proprio sito è disponibile [il simulatore del riscatto di laurea](#), utile a calcolare l'onere del riscatto da versare al fondo pensionistico di appartenenza per recuperare gli anni universitari ai fini pensionistici.

E' bene precisare che **la funzione è attivabile solo accedendo al sito con il profilo di cittadino e non come patronati**.

Il simulatore consente di effettuare un calcolo dell'onere di riscatto determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto.

In sostanza è possibile calcolare l'onere sia in presenza di un calcolo con metodo misto-contributivo dal 1996 o da 2011 e per un calcolo con il metodo contributivo puro. Non è ancora possibile sviluppare un calcolo dell'onere di riscatto per gli iscritti alle gestioni ex Inpdap e Fondi Sostitutivi che possano far valere contribuzione ante 1996.

Prime riflessioni sul nuovo "scivolo previdenziale" istituito con il Decreto Crescita (D.L. 34/2019 art. 26-quater) in attesa dell'emanazione delle direttive ministeriali e delle successive circolari INPS.

I datori di lavoro, **con alle dipendenze più di 1.000 unità lavorativa**, con il **contratto di espansione** potranno accompagnare i dipendenti **alla pensione di vecchiaia o anticipata** mediante un accordo preventivo di non opposizione al licenziamento e con possibilità per i lavoratori di accedere alla NASpl e di fruire della relativa contribuzione.

La **norma è di carattere transitorio** e varrà per il biennio 2019-20. La **durata massima dello scivolo è di 5 anni**, ma l'accesso al beneficio **differisce in relazione alla prestazione pensionistica che il lavoratore potrà ottenere**.

Nel caso di dipendenti che nel quinquennio successivo maturino il requisito di età per la percezione della **pensione di vecchiaia** (età di almeno 62 anni e 6 mesi dato che nel 2025 il requisito per la pensione salirà a 67 anni e 6 mesi) l'azienda verserà solo un'indennità pari all'integrazione dell'importo che il lavoratore percepirà a titolo di NASpl.

Se invece il dipendente durante lo scivolo maturerà i requisiti per la **pensione anticipata** (42 anni e 10 mesi uomo o 41 anni e 10 mesi donna) il datore di lavoro dovrà versare in aggiunta all'importo previsto nei casi di vecchiaia anche la contribuzione relativa al periodo non indennizzato dalla NASpl.

La nuova disposizione in sostanza permette di **realizzare in favore delle aziende notevoli risparmi** nell'ordine di circa il 38% rispetto all'Isopensione (fonte: Il Sole 24H) grazie alla compensazione di parte dei costi con l'utilizzo dell'ammortizzatore sociale NASpl.

Questa novità **comporterà di converso un danno al lavoratore** che si vedrà liquidato un importo di pensione inferiore rispetto ad analogha situazione gestita con l'Isopensione per i casi in cui le retribuzioni siano superiori al tetto massimo stabilito per l'accredito figurativo nei periodi di percezione NASpl (€ 22.000 ca). E' importante che le categorie siano a conoscenza di questi aspetti onde **evitare di recare facili aspettative ai lavoratori cui potranno seguire effetti dannosi sul calcolo pensionistico**.

Ricordiamo che il contratto di espansione prevede una **clausola di garanzia** che neutralizza gli effetti negativi dovuti a future modifiche dei requisiti di accesso a pensione e che la procedura per esser attivata richiede **un accordo sindacale siglato in sede governativa**.

Il contratto deve contenere:

a) il numero dei **lavoratori da assumere e l'indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione**;

b) la programmazione temporale delle assunzioni;

c) l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante;

d) relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché **il numero dei lavoratori che possono accedere allo scivolo pensionistico**.

Attendiamo ora le precisazioni ministeriali e le circolari INPS.

INAIL: schede informative su tumori professionali e ipoacusia da rumore

Il sistema di sorveglianza nazionale MalProf, è nato nel 1999 come progetto di ricerca ed è attualmente inserito nel Piano nazionale di prevenzione, con la finalità di studiare le relazioni tra le malattie segnalate e le attività svolte dai lavoratori.

Le schede [pubblicate sul sito INAIL](#) analizzano due tra le patologie professionali più ricorrenti, al fine di individuare i fattori di rischio e le misure preventive per ridurre l'incidenza.

Si aggiungono ad una terza scheda dedicata alle M.P. del comparto della sanità che per comodità portiamo alla vostra attenzione.

Scheda 1	Tumori Professionali
Scheda 2	Ipoacusia da Rumore
Scheda 3	M.P. nel comparto Sanità

Pur esprimendo qualche riserva sulla forma grafica del materiale prodotto, reputiamo interessante la pubblicazione specie per i soggetti che si occupano di tutela e prevenzione negli ambienti di lavoro e per gli operatori INCA specialisti nella trattazione dei casi di danno da lavoro.



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)